

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|------------------------------|---|
| Determinazione | n. DET-AMB-2026-3170 del 08/06/2026 |
| Oggetto | D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 - RENATO LUSA srl CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI MASSA LOMBARDA (RA), VIA MODENA n. 20 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI PRODUZIONE DI IMBALLAGGI ALIMENTARI FLESSIBILI, TRATTAMENTO DI SUPERFICIE CON L'UTILIZZO DI SOLVENTI ORGANICI (PUNTO 6.7 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE |
| Proposta | n. PDET-AMB-2026-3324 del 08/06/2026 |
| Struttura/Servizio adottante | Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna |
| Responsabile adottante | TAMARA MORDENTI |

Questo giorno otto GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 – **RENATO LUSA srl** CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI MASSA LOMBARDA (RA), VIA MODENA n. 20 - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI PRODUZIONE DI IMBALLAGGI ALIMENTARI FLESSIBILI, TRATTAMENTO DI SUPERFICIE CON L'UTILIZZO DI SOLVENTI ORGANICI (PUNTO 6.7 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, Renato Lusa srl avente sede legale e installazione in Comune di Massa Lombarda (RA), via Modena n. 20 (C.F./P.IVA 00245180393) risulta titolare, nella persona del proprio legale rappresentante, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-1981 del 23/04/2018 e smi, in corso di riesame;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2018-1981 del 23/04/2018 e smi presentata dal gestore parallelamente alla procedura di riesame dell'AIA, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite il Portale IPPC-AIA in data 10/04/2026 (PG ARPAE 65205 del 10/04/2026), riguardante:

- lo spostamento dell'accoppiatore senza solventi Nordmeccanica dal reparto di stampa flessografica al reparto confezionamento, con contestuale ricollocazione del punto di emissione in atmosfera E15, associato all'accoppiatore. Lo spostamento si rende necessario per evitare la captazione delle emissioni diffuse presenti nell'ambiente di lavoro del reparto di stampa flessografica ad opera del sistema di aspirazione a servizio dell'accoppiatore,
- la dismissione della sezione relativa alla foratura a caldo della stazione di micro e macro foratura, ubicata nel reparto confezionamento, in quanto inutilizzata, con conseguente convogliamento direttamente in atmosfera del flusso generato dalla stazione di micro e macro foratura (riferito esclusivamente alla foratura laser) tramite un nuovo punto di emissione denominato E16;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1113 del 27/07/2011* recante indicazioni per i gestori delle installazioni IPPC e l'autorità competente per i rinnovi delle AIA;

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che

disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19/01/2026* avente ad oggetto: "Approvazione della *Deliberazione n. 151/2025* di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'agenzia;
- la *Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024* con cui sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ARPAE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva *Determinazione Dirigenziale n. DET-2024-364 del 17/05/2024*, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est);

ACQUISITO con PG ARPAE 102899 del 06/06/2026 la relazione tecnica istruttoria comprensiva di parere favorevole, con prescrizioni, alla modifica del Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE-SAE di Ravenna con nota PG 71122 del 20/04/2026;

DATO ATTO che al fine di assumere la decisione sulla modifica in questione è stato richiesto con nota PG ARPAE 71128 del 20/04/2026 il parere all'ASL, a cui non è seguito nessun riscontro dal suddetto ente;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la variazione comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di

versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;

- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi con versamento effettuato in data 23/02/2026 per un importo pari a € 250,00;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA vigente, per le sole parti interessate;

DATO ATTO che la Responsabile del Procedimento e la Responsabile dell'Incarico di Funzione in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta della Responsabile del Procedimento amministrativo, Ing. Raffaella Manuzzi, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ravenna:

DETERMINA

- 1) Di considerare le variazioni comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritte nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA**, per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-1981 del 23/04/2018 e smi;
- 2) **Di aggiornare l'AIA** di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-1981 del 23/04/2018 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla Ditta Renato Lusa srl avente sede legale e installazione in Comune di Massa Lombarda (RA), via Modena n. 20 (C.F./P.IVA 00245180393) per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, come di seguito indicato:
 - 2.a) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n.

DET-AMB-2018-1981 del 23/04/2018 e smi, è da considerare la prevista realizzazione dei seguenti interventi:

- spostamento dell'accoppiatore senza solventi Nordmeccanica dal reparto di stampa flessografica al reparto confezionamento, con contestuale ricollocazione del punto di emissione in atmosfera E15, associato all'accoppiatore,
- dismissione della sezione relativa alla foratura a caldo della stazione di micro e macro foratura, ubicata nel reparto confezionamento, in quanto inutilizzata, con conseguente riorganizzazione delle emissioni in atmosfera generate dalla suddetta stazione. In particolare prima della modifica in oggetto le emissioni della stazione di micro e macro foratura erano generate dalla foratura a caldo (portata pari a 2.600 m³/h) e dalla foratura a laser (portata pari a 100 m³/h) ed erano convogliate al punto di emissione E1 (post combustore termico). In seguito alla dismissione della sezione di foratura a caldo, l'unico flusso generato dalla stazione di micro e macro foratura sarà costituito dalle emissioni della foratura laser e verrà convogliato ad un nuovo punto di emissione in atmosfera, denominato E16;

2.b) Le condizioni stabilite in AIA per le emissioni convogliate sono aggiornate modificando il paragrafo **D2.4.2 "Emissioni convogliate"** della determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-1981 del 23/04/2018 e smi come segue:

- il punto "Limiti emissione" è integrato con quanto di seguito riportato:

Punto di emissione E16 - Foratura laser - NUOVO

| | |
|---|-----------|
| Portata massima (Nm ³ /h) | 100 |
| Altezza minima (m) | 8 |
| Diametro (mm) | 200 |
| Temperatura (°C) | ambiente |
| Durata (h/giorno) | saltuaria |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti | |
| Polveri (mg/Nm ³) | 10 |
| COT (mg/Nm ³) | 30 |

- il punto "Prescrizioni" è integrato con quanto di seguito riportato:

10. Il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime del nuovo punto di emissione E16 non deve avere durata superiore a 60 giorni.
11. Per il nuovo punto di emissione E16 deve essere espletata la procedura prevista per la messa a regime, ai sensi dell'art. 269, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, effettuando 3 autocontrolli per i parametri autorizzati nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose), distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo. I risultati di tali misurazioni delle emissioni in atmosfera devono essere trasmessi tramite PEC, ad Arpae di Ravenna, entro 30 giorni decorrenti dalla data di messa a regime degli impianti.
12. Deve essere preventivamente comunicata tramite PEC, ad ARPAE di Ravenna, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio del nuovo punto di emissione E16. Il gestore è altresì tenuto a comunicare tramite PEC, ad ARPAE di Ravenna, la

data effettiva di messa a regime di tale emissione.

- 2.c) Il **Piano di Monitoraggio dell'installazione** di cui al paragrafo **D2.4.2 "Emissioni convogliate"** della determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-1981 del 23/04/2018 e smi è integrato con quanto di seguito riportato:

| <i>Emissione</i> | <i>Parametri</i> | <i>Frequenza</i> | <i>Limiti</i> |
|----------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| <i>...omissis...</i> | | | |
| <i>E16</i> | <i>Polveri</i> | <i>annuale</i> | <i>10 (mg/Nm³)</i> |
| | <i>COT</i> | <i>annuale</i> | <i>30 (mg/Nm³)</i> |

- 2.d) L'elaborato grafico denominato "*Planimetria generale emissioni in atmosfera con lay out macchinari e con rete aspirazione emissioni concentrate e diffuse*", rev 2 del 08/04/2026 aggiorna e sostituisce la planimetria delle emissioni in atmosfera dell'installazione che costituisce parte integrante dell'AIA;

- 3) Di stabilire che ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, prima di dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale, il gestore è tenuto a darne comunicazione tramite PEC ad ARPAE;
- 4) Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-1981 del 23/04/2018 e smi;
- 5) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Massa Lombarda e all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e agli altri Enti interessati, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
- 6) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpae.emr.it>) e presso la sede di ARPAE di Ravenna, via Marconi n. 14;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

INFORMA che:

- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale di ARPAE, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il

termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**Per la Responsabile dell'Incarico di Funzione
"Autorizzazioni complesse ed energia"
(Ing. Francesca Chemeri)**

**La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
ambientali e Energia di Ravenna - Area Est
Dott.sa Tamara Mordenti**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.